

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I.****FINALITÀ E DIRETTIVE
D'INTERVENTO.****ART. 1.**

(Finalità della legge).

È autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttività e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni colturali, la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli.

Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sarà attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalità e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.

ART. 2.

(Piano quinquennale).

In relazione alle finalità che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'articolo 1 ed in conformità alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'articolo 3, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a:

istituire un servizio d'indagine per il permanente e sistematico accertamento dei fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio d'informazione e di orientamento per gli operatori agricoli;

potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;

incrementare l'attività dimostrativa e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;

promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture ed attrezzature aziendali ed internazionali, con particolare riguardo a quelle connesse a piani di riconversione produttiva e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, mediante idonei incentivi soprattutto rivolti ad ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone depresse e nelle aziende familiari, nonché a sviluppare la pratica irrigua e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico;

intensificare l'attività di miglioramento delle produzioni di pregio e di difesa delle colture dalle cause nemiche;

agevolare ed accelerare il risanamento e l'incremento del patrimonio zootecnico ed i connessi lavori di riassetto colturale, mediante particolari coordinate agevolazioni contributive e creditizie;

accrescere la meccanizzazione anche nelle piccole aziende;

ridurre i costi di esercizio mediante la provvista di capitali a basso tasso d'interesse, soprattutto a favore di cooperative e di piccole e medie imprese impegnate in attività di trasformazione;

valorizzare la produzione agricola, agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli organizzati su base cooperativa e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari d'interesse nazionale, nonché a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione dei prodotti sui mercati in periodi di sfavorevole congiuntura.

Nell'ambito delle finalità del piano quinquennale, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, ad attuare gli interventi previsti per i settori della bonifica e della irrigazione, nonché quelli concernenti la formazione ed il consolidamento della proprietà contadina anche nei comprensori di riforma fondiaria.

ART. 3.

(Direttive di intervento).

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio Superiore dell'agricoltura, determina annualmente le direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le

iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, avuto riguardo alle situazioni regionali. Sui criteri informativi di dette direttive sarà preventivamente sentito il parere del Comitato interministeriale della ricostruzione.

Ai fini della determinazione delle direttive di cui al comma precedente, quando si tratti di problemi di particolare interesse locale, il Consiglio Superiore può sentire Commissioni regionali e provinciali, all'uopo nominate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, presiedute dai capi degli Uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e composte da rappresentanti degli Uffici statali interessati, delle Organizzazioni sindacali, di organismi locali, nonché da tecnici ed esperti.

CAPO II.

CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

ART. 4.

(Autorizzazione di spesa).

Per la esecuzione del primo censimento generale dell'agricoltura è concesso all'Istituto centrale di statistica un contributo straordinario di lire 2 miliardi 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà fissata la data di effettuazione del censimento medesimo.

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ IN AGRICOLTURA

CAPO I.

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE, LA DIMOSTRAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA

ART. 5.

(Ricerche di mercato).

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 500 milioni, in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, allo scopo di effettuare in modo sistematico e continuativo indagini sui mercati, per seguirne l'andamento e per fornire agli impren-

ditori agricoli adeguate informazioni sulla evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali, nonché per predisporre tempestivamente gli interventi da esplicitare in difesa della produzione agricola da eccezionali sfavorevoli congiunture.

ART. 6.

(Ricerca applicata e sperimentazione pratica).

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, al fine di consentire l'erogazione di contributi e spese per l'incremento di particolari attività della ricerca e della sperimentazione agraria a fini applicativi, per la concessione di borse di studio e per dotare le Stazioni agrarie di campi sperimentali di prova, di edifici e di attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti, nonché per diffondere i risultati della sperimentazione.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria mediante la creazione di Istituti nazionali di sperimentazione, per grandi settori di attività agricola e zootecnica, nonché per la trasformazione delle attuali Stazioni sperimentali agrarie in Istituti nazionali. La creazione e la trasformazione anzidette saranno disposte tenendo conto dei principi generali informatori della materia. Con i compiti dei nuovi Istituti nazionali saranno coordinati quelli delle Stazioni sperimentali agrarie non trasformate. Gli Istituti e le Stazioni avranno sede nelle zone dove è prevalente l'esercizio di attività corrispondenti al settore oggetto dei rispettivi specifici compiti di ricerca. Le spese occorrenti per l'attuazione di tale riforma graveranno sugli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e sulle ordinarie disponibilità di bilancio per la sperimentazione agraria.

ART. 7.

(Attività dimostrativa ed assistenza tecnica).

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione ed all'aggiornamento di tecnici

agricoli e di agricoltori, nonché le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse ai nuovi compiti che l'agricoltura è chiamata a svolgere nel campo della riconversione agricola e della cooperazione internazionale.

CAPO II.

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO
E L'AMMODERNAMENTO
DELLE AZIENDE

Sezione I. — *Contributi e mutui per opere di miglioramento fondiario.*

ART. 8.

(Contributi in conto capitale)

Per le opere da eseguire in aziende di collina ricadenti in territori a rilevante depressione economica, da delimitare con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, o quando si tratti di opere di particolare onerosità o di notevole interesse sociale anche per l'occupazione di mano d'opera, i limiti del sussidio statale, previsti dal primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere elevati fino al 38 per cento ed al 43 per cento della spesa. Nelle predette ipotesi, per la piccola proprietà contadina, il limite del sussidio statale può essere elevato sino al 50 per cento della spesa.

È autorizzata la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 18 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale, ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9.

(Contributi sui mutui).

Per i prestiti ed i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, ed assistite dai benefici previsti dalla presente legge, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 4 per cento e, per i territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura del 3 per cento.

Tali misure — che si applicano anche per il periodo di preammortamento non superiore a due anni — sono, rispettivamente, ridotte al 3,50 per cento ed al 2,50 per cento, qualora le operazioni riguardino la piccola proprietà contadina ovvero aziende ricadenti in territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo è calcolato in conformità di quanto stabilito al successivo articolo 33.

È autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.000 milioni nell'esercizio 1961-62; 1.500 milioni nel 1962-63; 2.000 milioni nel 1963-64; 2.500 milioni negli esercizi dal 1964-65 al 1991-92; 2.000 milioni nel 1992-93; 1.500 milioni nel 1993-94; 1.000 milioni nel 1994-95 e lire 500 milioni nel 1995-96.

ART. 10.

(Contributi per le case di coltivatori diretti).

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazioni di piccoli proprietari coltivatori diretti, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonché i vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e degli attrezzi.

ART. 11.

(Contributi per l'irrigazione).

Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1117.

Il limite del sussidio previsto al precedente comma, nel quinquennio dal 1960-61

al 1964-65, quando alla irrigazione è interessata una pluralità di aziende contadine o quando la superficie irrigabile di ciascuna azienda non è superiore ad un quinto della intera superficie irrigabile, può essere elevato fino al 60 per cento e, nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 12.

(Contributi per opere di approvvigionamento idrico ed elettrico).

Per la costruzione di acquedotti e di elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione ed i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti di adduzione e distribuzione fino alle abitazioni, ancorché ricadenti in territori non classificati comprensori di bonifica integrale o di bonifica montana, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere concessi sussidi nella spesa sino al 75 per cento e, per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sino all'87,50 per cento, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del citato regio decreto.

Ai maggiori benefici di cui al presente articolo sono ammesse le opere a servizio di una pluralità di aziende agricole ed interessanti una popolazione non inferiore a 200 abitanti residente, anche in borgate rurali, in un raggio non superiore a 750 metri o, quando trattasi di territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, in un raggio non superiore ad un chilometro.

ART. 13.

(Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949).

Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6, 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, è prorogato al 30 giugno 1969.

La durata di ammortamento delle operazioni di credito destinate ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali, stabilita in anni 6 e 12 dall'articolo 11, primo comma, lettere b) e c) della legge suddetta, è elevata, rispettivamente, a 8

e 20 anni per i contratti di mutuo stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.

Con atti aggiuntivi saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate ai termini dell'articolo 7 della stessa legge.

ART. 14.

(Contributi e mutui per opere di miglioramento in montagna).

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Sezione II. — *Contributi e mutui per il miglioramento delle produzioni, per la zootecnia e la meccanizzazione.*

ART. 15.

(Miglioramento delle produzioni pregiate).

È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi nella misura di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura.

I contributi saranno di preferenza concessi per il reinnesto con varietà pregiate, per il diradamento delle piantagioni esistenti, per l'acquisto e la messa a dimora di nuove piantine, per la trasformazione nelle zone collinari di colture promiscue o sparse in colture specializzate, per il riordino e il risanamento di oliveti deperiti e la trasformazione di olivastreti ed olivastri sparsi, nonché per l'impianto di vivai da parte di enti di colonizzazione, di associazioni di agricoltori, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

ART. 16.

(Difesa delle piante dalle cause nemiche).

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonché per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa.

È altresì autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per

la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Enti ed Associazioni di agricoltori, con preferenza alle Camere di commercio industria ed agricoltura, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli.

ART. 17.

(Prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico).

Per la concessione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui che gli Istituti ed enti esercenti il credito agrario potranno concedere ad imprese agricole singole od associate, per l'attuazione di organiche iniziative di miglioramento e di sviluppo zootecnico, comprensive anche dei lavori di riconversione colturale normalmente ad esse connesse o collegate, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

a) di lire 750 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonché alla esecuzione di lavori di riconversione colturale — ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine — nell'ambito del piano aziendale inizialmente approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

b) di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la lavorazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

per il limite di impegno di cui alla lettera a) in ragione di lire 750 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.500 milioni nell'esercizio 1961-62; 2.250 milioni nell'esercizio 1962-1963; 3.000 milioni nell'esercizio 1963-64; 3.750 milioni nell'esercizio 1964-65; 3.000 milioni nell'esercizio 1965-66; 2.250 milioni nell'esercizio 1966-67; 1.500 milioni nell'esercizio 1967-68 e 750 milioni nell'esercizio 1968-69;

per il limite di impegno di cui alla lettera b) in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1960-61; 600 milioni nell'esercizio

1961-62; 900 milioni nell'esercizio 1962-63; 1.200 milioni nell'esercizio 1963-64; 1.500 milioni dal 1964-65 al 1975-76; 1.200 milioni nell'esercizio 1976-77; 900 milioni nell'esercizio 1977-78; 600 milioni nell'esercizio 1978-79 e 300 milioni nell'esercizio 1979-80.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di finanziamento previste dal presente articolo effettuate nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, è stabilito nella misura del 2 per cento, e, per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché per quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura dell'1 per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto all'articolo 33.

Le operazioni di finanziamento di cui alla lettera a) avranno durata non superiore ai 5 anni, quelle della lettera b) non superiore ai 15 anni.

Alle provvidenze di cui al presente articolo sono ammesse anche le operazioni di finanziamento compiute, in applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei prestiti e mutui è subordinata all'accertamento della congruità della spesa e della rispondenza tecnico-economica degli acquisti e dei lavori all'ordinamento produttivo dell'azienda ed alle sue possibilità di sviluppo, da eseguirsi a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti e dei lavori medesimi.

I prestiti per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale previsti al presente articolo sono assistiti, per la loro durata, da privilegio legale e speciale conformemente a quanto disposto per i prestiti di conduzione dagli articoli 8, 9 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

ART. 18.

(Contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico).

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi, con preferenza a cooperative agricole, nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile — salva la maggiore aliquota prevista dalla

legge 25 luglio 1952, n. 991 — per l'acquisto di bestiame, specie se destinato permanentemente a nuclei di selezione ed a centri di allevamento nonché per il miglioramento, nell'ambito del piano aziendale inizialmente approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Sono anche ammissibili a contributo le opere ed attrezzature necessarie al funzionamento di nuclei di selezione e di centri di allevamento e gli acquisti diretti alla costituzione o al miglioramento di allevamenti avicoli.

ART. 19.

(Contributi per la meccanizzazione).

A piccoli imprenditori agricoli e loro cooperative, possono essere concessi, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, contributi per l'acquisto di macchine agricole motrici ed operatrici nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile sino al 35 per cento nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

La concessione del sussidio è subordinata all'adempimento previsto dal terzo comma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Al riconoscimento del requisito di piccolo imprenditore agricolo provvede, secondo i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, cui compete la liquidazione del sussidio.

Per l'applicazione della norma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

CAPO III.

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE
LA CONDUZIONE AZIENDALE

ART. 20.

(Credito di conduzione).

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario di prestiti di conduzione ai termini dell'articolo 2, n. 1, della legge 5

luglio 1928, n. 1760 e al tasso d'interesse del 3 per cento, a favore di coltivatori diretti, singoli od associati, di cooperative agricole e di piccole e medie aziende in fase di trasformazione.

Resta a carico dello Stato la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto od ente sovventore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente comma.

Alla liquidazione del concorso statale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sulla base di appositi rendiconti semestrali prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto ed ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'importo del concorso statale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50 per cento.

Sono considerati coltivatori diretti, piccole e medie aziende, gli imprenditori e le imprese che rispettivamente rispondono ai requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'articolo 5 del decreto presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317.

Per le cambiali agrarie rilasciate per i prestiti di esercizio contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata dell'operazione.

CAPO IV.

PROVVEDIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA.

ART. 21.

(Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione).

Per la concessione di sussidi ai termini dell'articolo 8 della presente legge, a favore di cooperative, di enti di colonizzazione quando gli imprenditori delle rispettive circoscrizioni non siano costituiti in cooperative, di

consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65.

Per gli impianti di cui al precedente comma può essere altresì concesso il concorso dello Stato sui mutui contratti con gli Istituti di credito agrario, ovvero possono essere concessi mutui a tasso agevolato con fondi di anticipazione dello Stato, ai termini delle vigenti disposizioni.

I mutui predetti potranno commisurarsi sino alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile ed il sussidio in conto capitale e, qualora siano assistiti dal concorso dello Stato, il concorso stesso cessa a far tempo dalla data dell'eventuale estinzione anticipata dell'operazione.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato a svolgere attività intese a promuovere ed a sviluppare la cooperazione agricola di produzione, di servizio e di trasformazione, soprattutto mediante la formazione professionale di dirigenti tecnici ed amministrativi, l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento pratico per giovani che intendano dedicarsi all'attività cooperativa, l'assistenza tecnico-finanziaria volta a realizzare od a consolidare iniziative associative, specie in zone dove prevale la piccola impresa. Per l'attuazione di tali compiti è autorizzata la spesa di lire un miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

ART. 22.

(Organizzazione ed attrezzature di mercato).

Per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, in ragione di lire 7 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Tale somma sarà erogata:

per la concessione del contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori per la corresponsione di acconti agli agricoltori confe-

renti, nonché per la concessione di contributi sulle spese complessive di gestione; nel primo caso il contributo non può superare il limite di lire 4 annue per ogni 100 lire di capitale dato in prestito e per la durata di un anno e sarà stabilito in relazione all'effettivo costo del denaro, alla natura del prodotto ed alle condizioni di mercato; nel secondo caso il contributo non può essere superiore al 90 per cento della spesa complessiva di gestione;

per spese occorrenti per la costruzione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad enti ed associazioni di produttori.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e commercio saranno fissate le norme per la gestione senza fini di lucro dei predetti impianti.

TITOLO III.

PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA COLONIZZAZIONE

CAPO I.

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

ART. 23.

(Irrigazione e bonifica).

Per la esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui esistenti ed alla più immediata utilizzazione delle acque, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi e 250 milioni, in ragione di 6 miliardi e 850 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare alle opere previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087, e dal primo comma del presente articolo.

È altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica connesse a complessi irrigui, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24.

(Opere pubbliche di bonifica montana).

È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio del 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

CAPO II.

NORME PER LA ESECUZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE

ART. 25.

(Nuove agevolazioni).

Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, può essere anticipata dallo Stato l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.

La quota di spesa a carico della proprietà privata anticipata dallo Stato è recuperata in 15 anni e su di essa sarà applicato l'interesse del 2 per cento; l'ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.

ART. 26.

(Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità).

Le opere di competenza statale e privata e quelle di miglioramento fondiario eseguibili ai termini delle vigenti leggi, riconosciute di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende.

La dichiarazione di urgenza e di indifferibilità è inserita nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

ART. 27.

(Agevolazioni per la esecuzione delle opere).

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche

di bonifica e di opere private a servizio di più fondi, da eseguire nel quinquennio 1960-61 al 1964-65 o, in casi eccezionali, a provvedere nello stesso quinquennio direttamente a studi, progettazioni e ricerche di interesse generale. Le somme anticipate sono recuperabili sullo stato finale dei lavori.

Il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale agli effetti della riscossione con le norme ed i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari si riferiscono all'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Su richiesta dei proprietari interessati, i Consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al primo comma, anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica e della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, ai termini dell'articolo 2 e dell'articolo 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei Consorzi verso i proprietari si applica il disposto del secondo comma.

CAPO III.

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

ART. 28.

(Agevolazioni finanziarie).

Nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 è autorizzata la spesa di:

lire 5 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per esercizio, per la concessione di sussidi in conto capitale per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;

lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragione di lire 500 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi per l'acquisto di terreni o di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 1956, n. 53;

lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per esercizio, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

È autorizzato il limite di impegno di lire 400 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 400 milioni nel 1960-61; 800 milioni nel 1961-62; 1.200 milioni nel 1962-63; 1.600 milioni nel 1963-64; 2.000 milioni dal 1964-65 al 1989-90; 1.600 milioni nel 1990-91; 1.200 milioni nel 1991-92; 800 milioni nel 1992-93 e 400 milioni nel 1993-94.

Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, da porsi a carico dei beneficiari, è stabilito nella misura del 2 per cento, per gli acquisti effettuati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'articolo 33 della presente legge, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1° febbraio 1956, n. 53, e nelle leggi successive, sono prorogate al 30 giugno 1965 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.

ART. 29.

(Agevolazioni tributarie).

Oltre le agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate nell'ultimo comma dell'articolo precedente sono concesse le seguenti agevolazioni.

Le imposte sul reddito dominicale ed agrario dei terreni nonché le sovrimposte e addizionali comunali e provinciali non si applicano sui terreni pervenuti in proprietà a contadini, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonché

delle leggi 31 dicembre 1947, n. 1629; 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al periodo di avviamento dell'azienda, che si stabilisce in 5 anni.

La durata della esenzione è elevata a 8 anni nei territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, ed in quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

L'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'acquisto dei terreni.

Per i terreni già pervenuti in proprietà ai contadini alla data di entrata in vigore della presente legge l'esenzione si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a detta data e per il periodo non ancora trascorso per il compimento rispettivamente dei 5 e degli 8 anni.

L'esenzione cessa quando i terreni sono alienati prima della scadenza dei termini suindicati.

Tutti gli atti ed i documenti occorrenti per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina sono esenti dall'imposta di bollo.

I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

ART. 30.

(Valorizzazione della proprietà contadina nei comprensori di riforma).

È autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, in ragione di 15 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per le opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttività economico-agraria nei territori oggetto d'intervento, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.

È altresì autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per l'espletamento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli enti e sezioni di riforma fondiaria, nelle rispettive circoscrizioni.

Le somme di cui al presente articolo sono ripartite, nei limiti degli stanziamenti annuali, tra gli enti interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste e ven-

gono erogate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Per esse non sono consentite le operazioni di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, e all'articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Per l'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti commi, sono applicabili le disposizioni che regolano le attività degli enti interessati, ivi comprese quelle in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie.

CAPO IV.

ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DEGLI ENTI DI COLONIZZAZIONE

ART. 31.

(*Delega*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le norme legislative concernenti i compiti, le strutture, l'organizzazione e l'attività dei consorzi di bonifica.

La riforma dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi dei consorzi di bonifica;

b) realizzare nei comprensori iniziative necessarie alla valorizzazione economico-sociale.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, nel termine suddetto, decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le norme legislative concernenti gli enti di colonizzazione di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100, ed al regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281; ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

La riforma dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

a) consentire agli enti suddetti, anche al di fuori degli attuali territori di competenza e particolarmente a favore dell'impresa coltivatrice, lo svolgimento di attività dirette alla assistenza tecnica ed alla valorizzazione

e economico-agricola, entro i limiti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;

b) attribuire agli enti stessi compiti in materia di ricomposizione fondiaria sulla base di quelli demandati ai consorzi di bonifica e compiti inerenti alla acquisizione, trasformazione ed assegnazione dei terreni espropriati per inadempienza ad obblighi di bonifica o di miglioramento fondiario;

c) attuare la fusione ed il riordinamento degli enti medesimi.

TITOLO IV.

NUOVI APPORTI ALLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

ART. 32.

(Autorizzazione di spesa).

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione, per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo.

La dotazione di cui al comma precedente, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La predetta spesa sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota riservata, a norma dell'articolo 36 ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33.

(Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui).

L'intervento dello Stato di cui all'articolo 9, all'articolo 17, all'articolo 20 ed all'articolo 28, secondo comma, della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario — all'uopo prescelti tra quelli autorizzati — che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura

non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'intervento dello Stato di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 17, 20 e 28 della presente legge.

ART. 34.

(Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato).

Gli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali nella rispettiva competenza, provvedono alla concessione alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e dei concorsi nei prestiti e mutui di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge.

I decreti di concessione dei sussidi a norma della presente legge, emanati dai capi degli Ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

Sui provvedimenti di concessione dei sussidi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per la esecuzione delle opere o per la effettuazione degli acquisti non superi la somma di lire 5 milioni, e sugli ordinativi tratti sulle aperture di credito dello stesso Ministero per il pagamento dei sussidi, il controllo è esercitato in sede dei rendiconti presentati, a termine di legge, dai funzionari delegati.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e

mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge, gli Ispettorati provvedono a norma dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori ripartimentali forestali, è autorizzato a disporre la emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.

Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 35.

(Modifiche all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645).

I periodi di esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei territori sono aumentati di anni cinque per i lavori di trasformazione e di bonifica previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, articolo 59, commi 3°, 7° e 8° che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. Il maggior beneficio si applica per i lavori di trasformazione e di bonifica attuati in conformità delle direttive di cui al precedente articolo 3.

ART. 36.

(Ripartizione territoriale della spesa).

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva — autorizzata con la presente legge — non inferiore al 40 per cento.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale.

ART. 37.

(Spese generali).

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per gli oneri di carattere generale dipendenti dalla applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e

per le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

ART. 38.

(Variazioni compensative).

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, potranno essere apportate variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi nei vari articoli della presente legge, su richiesta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

ART. 39.

(Norme finanziarie).

Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 9, 17 e 28, secondo comma, della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

ART. 40.

(Norme finanziarie).

Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

ART. 41.

(Norme finanziarie).

I mutui di cui al precedente articolo 40 da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno

iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Alle spese relative all'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

ART. 42.

(Norme finanziarie).

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

ART. 43.

(Norme finanziarie).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1960-61 al 1964-65, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.